

Verona, 15 Maggio 2017

CIRCOLARE TEMATICA

DL 24.4.2017 n. 50 (c.d. “manovra correttiva”) - Novità in materia di imposte dirette, IVA e compensazioni

DISCLAIMER: La presente circolare ha il solo scopo di fornire informazioni di carattere generale e non costituisce un parere professionale né può considerarsi come sostitutivo di una consulenza specifica.

INFORMATIVA EX ART. 13 D.LGS. 196/2003: La presente circolare è inviata a soggetti che hanno fornito liberamente i propri dati personali nel corso di rapporti professionali, di incontri o simili. I dati personali in questione sono trattati per finalità collegate ai rapporti professionali intercorrenti con gli interessati, per finalità informative ma non sono comunicati a soggetti terzi. Il “titolare” del trattamento dati è Studio Righini e Associati con sede in Verona, Piazza Cittadella, 13. Il trattamento dei dati è curato solo da soci, collaboratori e dipendenti incaricati del trattamento o da incaricati di occasionali operazioni di manutenzione. Qualora Lei avesse ricevuto la presente circolare per errore oppure desiderasse non ricevere più comunicazioni di questo tipo in futuro potrà comunicarcelo inviando una e-mail a studiorighini@studiorighini.it

1 PREMESSA

Con il DL 24.4.2017 n. 50 è stata emanata la c.d. “manovra correttiva”.

Il DL 50/2017 è entrato in vigore il 24.4.2017, ma per molte disposizioni sono previste specifiche decorrenze.

Di seguito si riepilogano le novità contenute nel DL 50/2017 in materia di imposte dirette, IVA e compensazioni.

Nella successiva circolare saranno analizzate le principali novità del DL 50/2017 in materia di agevolazioni, riscossione, contenzioso, lavoro e previdenza.

In ogni caso, il DL 50/2017 è in corso di conversione in legge e quindi suscettibile di modifiche.

2 NOVITÀ IN MATERIA DI IMPOSTE DIRETTE

ARGOMENTO	DESCRIZIONE
Disciplina delle “locazioni brevi”	<p>L’art. 4 del DL 50/2017 prevede una specifica disciplina fiscale per le “locazioni brevi”, definite come i contratti di locazione di immobili ad uso abitativo di durata non superiore a 30 giorni, ivi inclusi quelli che prevedono la prestazione dei servizi di fornitura di biancheria e di pulizia dei locali, stipulati da persone fisiche, al di fuori del regime di impresa, direttamente o tramite soggetti che esercitano attività di intermediazione immobiliare, anche attraverso la gestione di portali <i>online</i>.</p> <p>Ambito oggettivo Affinché la nuova disciplina possa trovare applicazione, è necessario che si tratti di contratti di locazione:</p> <ul style="list-style-type: none"> • aventi ad oggetto immobili ad uso abitativo; • di durata non superiore a 30 giorni. <p>Viene precisato che nel campo di applicazione della norma rientrano anche le locazioni che prevedono la prestazione di servizi accessori di fornitura di biancheria e di pulizia dei locali.</p> <p>Ambito soggettivo Inoltre, occorre che si tratti di contratti di locazione stipulati:</p> <ul style="list-style-type: none"> • da persone fisiche; • al di fuori dal regime di impresa. <p>Viene precisato che rientrano nell’ambito di applicazione della nuova disciplina non solo i contratti di locazione stipulati “direttamente” da tali soggetti, bensì anche i contratti di locazione stipulati “<i>tramite soggetti che esercitano attività di intermediazione immobiliare, anche attraverso la gestione di portali online</i>”.</p> <p>Servizi accessori La precisazione relativa alle locazioni che prevedono la prestazione di servizi accessori di fornitura di biancheria e di pulizia dei locali è</p>

ARGOMENTO	DESCRIZIONE
	destinata ad incidere sull'ambito soggettivo della disposizione più che sull'ambito oggettivo. Infatti, la presenza di servizi accessori alla locazione, in linea di principio, è un elemento che va considerato al fine di includere la locazione nell'ambito del reddito di impresa. La norma intende, quindi, precisare che la mera presenza di servizi accessori di fornitura di biancheria o di pulizia dei locali non è, di per sé, sufficiente ad attrarre la locazione nell'ambito del reddito di impresa. Resta fermo, tuttavia, che, ove il locatore agisca in modo professionale, per il numero delle locazioni poste in essere o per le modalità con cui esse vengono fornite, si rientra nel reddito di impresa e non può trovare applicazione, quindi, la nuova disciplina.

ARGOMENTO	DESCRIZIONE
<i>segue</i>	<p><i>Intermediazione immobiliare tramite portali online</i></p> <p>Per espressa previsione, la nuova disciplina coinvolge:</p> <ul style="list-style-type: none">• non solo le locazioni poste in essere direttamente tra locatore e conduttore;• ma anche i contratti nella cui stipula interviene un intermediario immobiliare, anche ove esso operi “<i>attraverso la gestione di portali online</i>”. <p>La precisazione relativa alla gestione di portali <i>online</i> dovrebbe essere rivolta a far ricadere nell'ambito di applicazione della norma soggetti come, ad esempio, la nota piattaforma Airbnb. Tuttavia, il riferimento formale ai “<i>soggetti che esercitano attività di intermediazione immobiliare</i>”, non essendo unito ad una precisa definizione di tali soggetti, potrebbe comportare qualche criticità nei limiti in cui taluni dei portali che prestano servizi di questo tipo si qualificano come meri fornitori di servizi <i>web</i> e non come “intermediari immobiliari”.</p> <p><i>Cedolare secca</i></p> <p>L'art. 4 del DL 50/2017 dispone che possano applicarsi le norme sulla cedolare secca, di cui all'art. 3 del DLgs. 14.3.2011 n. 23, ai:</p> <ul style="list-style-type: none">• redditi derivanti da contratti di locazione breve (come sopra definiti), stipulati a partire dall'1.6.2017;• corrispettivi lordi derivanti dai contratti di sublocazione, stipulati alle condizioni in presenza delle quali si configura una “locazione breve”;• corrispettivi lordi derivanti dai contratti a titolo oneroso conclusi dal comodatario aventi ad oggetto il godimento dell'immobile a favore di terzi, stipulati alle condizioni in presenza delle quali si configura una “locazione breve”. <p>La prima parte della norma non ha tuttavia carattere innovativo; infatti, come espressamente sancito dall'art. 3 co. 2 del DLgs. 23/2011, la “<i>cedolare secca può essere applicata anche ai contratti di locazione per i quali non sussiste l'obbligo di registrazione</i>”, e quindi, per i contratti aventi durata non superiore a 30 giorni nell'anno.</p> <p>Invece, configura una novità l'applicabilità della cedolare secca ai</p>

	<p>redditi derivanti dal contratto di sublocazione. Tali contratti, infatti, generano redditi diversi, esclusi, quindi, dalla cedolare secca (atteso che essa trova applicazione solo ai redditi fondiari). Con l'intervento del DL 50/2017, anche tali contratti ed i redditi da essi derivanti possono accedere all'imposizione sostitutiva.</p> <p>Obblighi di comunicazione a carico dell'intermediario</p> <p>La nuova norma dispone due specifici obblighi in capo ai "soggetti che esercitano attività di intermediazione immobiliare, anche attraverso la gestione di portali online":</p> <ul style="list-style-type: none"> • un obbligo di comunicazione specificamente sanzionato; • un obbligo di ritenuta sui canoni o corrispettivi incassati. <p>I soggetti che esercitano attività di intermediazione immobiliare, anche attraverso la gestione di portali online, "mettendo in contatto persone in ricerca di un immobile con persone che dispongono di unità immobiliari da locare", devono trasmettere i dati relativi ai contratti di locazione, di sublocazione e di comodato conclusi per il loro tramite.</p> <p>Pertanto, gli "intermediari" che mettono in contatto conduttore e locatore, anche mediante la gestione di portali online, dovranno comunicare i dati relativi ai contratti di locazione breve stipulati grazie al loro intervento.</p>
--	--

ARGOMENTO	DESCRIZIONE
segue	<p>L'omessa, incompleta o infedele comunicazione dei dati relativi a tali contratti è punita con la sanzione:</p> <ul style="list-style-type: none"> • da 250,00 a 2.000,00 euro (art. 11 co. 1 del DLgs. 18.12.97 n. 471); • oppure da 125,00 a 1.000,00 euro, se la trasmissione è effettuata entro i 15 giorni successivi alla scadenza, ovvero se, nello stesso termine, viene effettuata la trasmissione corretta dei dati. <p>Obbligo di ritenuta</p> <p>Al fine di "assicurare il contrasto all'evasione fiscale", viene previsto che i soggetti che esercitano attività di intermediazione immobiliare, anche attraverso la gestione di portali online, qualora incassino i canoni o i corrispettivi relativi ai contratti di locazione, comodato e sublocazione di cui sopra:</p> <ul style="list-style-type: none"> • operano, in qualità di sostituti d'imposta, una ritenuta del 21% sull'ammontare dei canoni e corrispettivi, all'atto dell'accredito; • provvedono al relativo versamento e alla relativa certificazione. <p>Nel caso in cui:</p> <ul style="list-style-type: none"> • sia stata espressa l'opzione per la cedolare secca, la ritenuta si intende operata a titolo di imposta sostitutiva; • non sia stata espressa l'opzione per la cedolare secca, la ritenuta si intende operata a titolo di acconto delle imposte sui redditi dovute.

	<p>Provvedimento attuativo</p> <p>Con un successivo provvedimento dell’Agenzia delle Entrate saranno stabilite le disposizioni di attuazione della nuova disciplina, incluse quelle relative alla trasmissione e conservazione dei dati da parte dell’intermediario.</p> <p>Convenzioni con l’Agenzia delle Entrate</p> <p>Viene infine previsto che l’Agenzia delle Entrate stipuli convenzioni con i soggetti che utilizzano in Italia i marchi di portali di intermediazione <i>online</i>, al fine di definire le modalità di collaborazione per il monitoraggio delle locazioni concluse attraverso l’intermediazione dei medesimi portali.</p>
Patent box - Esclusione dei marchi	<p>Vengono eliminati i marchi di impresa dall’elenco dei beni immateriali che possono fruire del <i>Patent box</i>, allineando così la disciplina italiana alle disposizioni OCSE.</p> <p>Decorrenza</p> <p>Per i soggetti “solari”, i marchi d’impresa sono esclusi dal <i>Patent box</i> per i periodi d’imposta per i quali le opzioni sono esercitate dal 2017.</p> <p>Per le opzioni esercitate con riferimento al 2015 e al 2016, continuano invece ad applicarsi le disposizioni vigenti anteriormente alle suddette modifiche e, comunque, non oltre il 30.6.2021.</p>
Riserve di utili IRI al termine dell’opzione	<p>Viene modificata la disciplina dell’imposta sul reddito d’impresa (c.d. IRI), definendo il trattamento fiscale degli utili IRI non prelevati al termine dell’opzione per la tassazione separata.</p> <p>Riserve di utili IRI all’uscita del regime</p> <p>È stato infatti previsto che in caso di fuoriuscita dal regime, anche a seguito di cessazione dell’attività, le somme prelevate dalle riserve formate con utili IRI, nei limiti in cui le stesse sono state assoggettate a tale imposta, concorrono a formare il reddito complessivo dell’imprenditore, dei collaboratori e dei soci.</p> <p>Ai medesimi soggetti è, tuttavia, riconosciuto un credito d’imposta in misura pari al 24%, al fine di evitare la doppia imposizione in capo al percettore degli utili già assoggettati all’IRI.</p>

ARGOMENTO	DESCRIZIONE
Modifiche alla disciplina dei prezzi di trasferimento	<p>Vengono apportate alcune modifiche alla disciplina dei prezzi di trasferimento (c.d. “<i>transfer pricing</i>”).</p> <p>Determinazione dei prezzi di trasferimento</p> <p>Sostituendo il co. 7 dell’art. 110 del TUIR, si dispone che i componenti di reddito derivanti da operazioni infragruppo con controparti estere siano “<i>determinati con riferimento alle condizioni e ai prezzi che sarebbero stati pattuiti tra soggetti indipendenti operanti in condizioni di libera concorrenza e in circostanze comparabili</i>”.</p> <p>Il citato principio sostituisce la valutazione al valore normale dei beni ceduti e dei servizi prestati e dei beni e servizi ricevuti, determinato ai sensi dell’art. 9 del TUIR.</p> <p>Il medesimo criterio opera anche nei casi in cui, dalle rettifiche dei prezzi di trasferimento, derivi una diminuzione del reddito</p>

	<p>(nuovo art. 31-<i>quater</i> del DPR 600/73).</p> <p>Modalità di riconoscimento della diminuzione del reddito</p> <p>Mediante l’inserimento dell’art. 31-<i>quater</i> nel DPR 600/73, sono previste le seguenti modalità di riconoscimento delle variazioni in diminuzione del reddito a seguito di rettifiche definitive effettuate da Stati esteri:</p> <ul style="list-style-type: none"> • in esecuzione degli accordi conclusi con le autorità competenti degli Stati esteri a seguito delle “procedure amichevoli”; • a conclusione dei controlli effettuati nell’ambito di attività di cooperazione internazionale i cui esiti siano condivisi dagli Stati partecipanti; • a seguito di istanza da parte del contribuente (le cui modalità e termini di presentazione saranno stabiliti con apposito provvedimento dell’Agenzia delle Entrate), a fronte di una rettifica in aumento definitiva e conforme al principio di libera concorrenza, effettuata da uno Stato con il quale è in vigore una Convenzione per evitare le doppie imposizioni sui redditi che consenta un adeguato scambio di informazioni. <p>Decorrenza</p> <p>In mancanza di una decorrenza espressa, sarebbe ragionevole ritenere la nuova disposizione di cui all’art. 110 co. 7 del TUIR applicabile anche per il passato, in virtù del fatto che la disposizione presenta, per certi versi, carattere procedimentale.</p>
<p>Proventi da partecipazioni società, enti OICR di dipendenti e amministratori</p>	<p>Vengono introdotte nuove regole per la tassazione dei proventi di strumenti finanziari con “diritti patrimoniali rafforzati” detenuti da dipendenti e amministratori.</p> <p>Si tratta di azioni, quote o altri strumenti finanziari aventi diritti patrimoniali rafforzati, ad esempio, il diritto di partecipare agli utili in misura più che proporzionale alla propria quota di partecipazione, a ragione dell’assenza di diritti amministrativi.</p> <p>La disciplina in esame si applica ai proventi derivanti dalla partecipazione a OICR, società o enti residenti o istituiti in Italia ed a quelli residenti ed istituiti in Stati o territori che consentono un adeguato scambio di informazioni con l’Italia.</p> <p>Ambito soggettivo</p> <p>Secondo le nuove disposizioni, si considerano in ogni caso redditi di capitale o redditi diversi i proventi derivanti dalla partecipazione, diretta o indiretta, in società o OICR percepiti:</p>

ARGOMENTO	DESCRIZIONE
<p><i>segue</i></p>	<ul style="list-style-type: none"> • da dipendenti e amministratori di tali soggetti; • ovvero da soggetti ad essi legati da un rapporto diretto o indiretto di controllo o gestione. <p>Requisiti per l'applicazione del nuovo regime</p> <p>I requisiti richiesti per applicare la tassazione come redditi diversi o di capitale sono:</p> <ul style="list-style-type: none"> • l'impegno di investimento complessivo di tutti i dipendenti e gli amministratori che comporti un esborso effettivo pari ad almeno l'1% dell'investimento complessivo effettuato dall'OICR o del patrimonio netto nel caso di società o enti; • i proventi delle azioni, quote o strumenti finanziari che danno i suindicati diritti patrimoniali rafforzati maturino solo dopo che tutti i soci o i partecipanti all'OICR abbiano percepito un ammontare pari al capitale investito e ad un rendimento minimo previsto nello statuto o nel regolamento ovvero, nel caso di cambio di controllo, alla condizione che gli altri soci o partecipanti dell'investimento abbiano realizzato con la cessione un prezzo di vendita almeno pari al capitale investito e al predetto rendimento minimo; • le azioni, le quote o gli strumenti finanziari aventi i suindicati diritti patrimoniali rafforzati siano detenuti dai dipendenti e amministratori o, in caso di decesso, dai loro eredi, per un periodo non inferiore a 5 anni o, se precedente al decorso di tale periodo quinquennale, fino alla data di cambio di controllo o di sostituzione del soggetto incaricato della gestione. <p>Per la determinazione dell'esborso effettivo, si tiene conto anche:</p> <ul style="list-style-type: none"> • dell'ammontare assoggettato a tassazione come reddito in natura di lavoro dipendente o assimilato o di lavoro autonomo in sede di attribuzione o sottoscrizione delle azioni, quote o strumenti finanziari; • nel caso di soggetti non residenti, dell'ammontare che sarebbe stato assoggettato a tassazione nel caso in cui questi ultimi fossero stati residenti in Italia. <p>Si considera anche l'ammontare sottoscritto in azioni, quote o altri strumenti finanziari senza diritti patrimoniali rafforzati.</p> <p>Decorrenza</p> <p>Le disposizioni in esame si applicano ai proventi delle azioni, quote o strumenti finanziari percepiti a decorrere dal 24.4.2017.</p>
<p>Fondi pensione e Casse di previdenza private</p>	<p>Viene stabilito che, ai fini dell'applicazione del regime agevolato previsto dalla L. 232/2016:</p> <ul style="list-style-type: none"> • gli enti di previdenza obbligatoria e le forme di previdenza complementare (c.d. "fondi pensione") sono tenuti a dare separata evidenza delle somme destinate agli "investimenti qualificati": • le minusvalenze e le perdite realizzate mediante cessione o rimborso degli strumenti finanziari oggetto degli investimenti qualificati seguono le ordinarie regole previste per i soggetti IRPEF (con conseguente possibilità di scomputare le stesse

	<p>dalle plusvalenze o proventi realizzati nelle successive operazioni nello stesso periodo d'imposta e nei successivi, ma non oltre il quarto);</p> <ul style="list-style-type: none"> per le forme di previdenza complementare, le minusvalenze e le perdite maturate o realizzate relativamente agli strumenti finanziari oggetto degli investimenti qualificati concorrono a formare la base imponibile dell'imposta sul risultato netto della gestione.
--	---

3 NOVITÀ IN MATERIA DI IVA

ARGOMENTO	DESCRIZIONE
<p>Modifiche ai termini di detrazione dell'IVA e di registrazione delle fatture d'acquisto</p>	<p>Viene ridotto notevolmente il termine per:</p> <ul style="list-style-type: none"> l'esercizio del diritto alla detrazione dell'IVA; la registrazione delle fatture d'acquisto e delle bollette doganali d'importazione. <p>Nuovo termine di esercizio della detrazione IVA</p> <p>Per effetto delle modifiche apportate, il diritto alla detrazione dell'IVA (art. 19 co. 1 del DPR 633/72):</p> <ul style="list-style-type: none"> sorge nel momento in cui l'imposta diviene esigibile; può essere esercitato, al più tardi, con la dichiarazione IVA annuale relativa all'anno in cui il diritto alla detrazione è sorto e alle condizioni esistenti al momento della sua nascita. <p>Il nuovo termine per l'esercizio del diritto alla detrazione IVA, in pratica, è anticipato di due anni rispetto a quello precedentemente previsto (dichiarazione IVA annuale relativa al secondo anno successivo a quello in cui è sorto il diritto alla detrazione).</p> <p>A titolo esemplificativo, l'IVA assolta su un acquisto effettuato il 2.5.2017 potrà essere detratta, al più tardi, con la dichiarazione annuale relativa al medesimo anno d'imposta, ossia entro il 30.4.2018 (e non più entro il 30.4.2020).</p> <p>Nuovo termine per la registrazione delle fatture di acquisto</p> <p>Il termine previsto per la registrazione delle fatture di acquisto e delle bollette doganali (art. 25 co. 1 del DPR 633/72) è stato modificato per renderlo coerente con il nuovo termine per l'esercizio del diritto alla detrazione dell'IVA.</p> <p>Per effetto delle modifiche, l'annotazione delle fatture di acquisto e delle bollette doganali sull'apposito registro deve avvenire:</p> <ul style="list-style-type: none"> anteriormente alla liquidazione periodica nella quale è esercitato il diritto alla detrazione della relativa imposta; in ogni caso, entro il termine di presentazione della dichiarazione annuale relativa all'anno di ricezione della fattura e con riferimento al medesimo anno. <p>A titolo esemplificativo, una fattura d'acquisto ricevuta il 2.5.2017 potrà essere registrata, al più tardi, entro il 30.4.2018 (e non più entro il 30.4.2020).</p>

	<p>Decorrenza</p> <p>Le nuove disposizioni sono entrate in vigore il 24.4.2017. Non è stata però prevista una specifica decorrenza né una disciplina transitoria con riferimento agli acquisti effettuati in precedenza, per i quali, in base alle disposizioni previgenti, non è ancora decorso il termine per l'esercizio del diritto in questione.</p> <p>Al riguardo, la Direttrice dell'Agenzia delle Entrate, in occasione dell'audizione del 4.5.2017 dinanzi alle Commissioni riunite Bilancio di Camera e Senato, ha dichiarato che le nuove regole devono ritenersi applicabili soltanto alle fatture ricevute nel 2017, e non anche alle fatture ricevute e non registrate negli anni precedenti (2015 e 2016).</p>
Estensione del meccanismo dello "split payment"	<p>Viene esteso l'ambito di applicazione dello speciale meccanismo di riscossione dell'IVA denominato "split payment" (art. 17-ter del DPR 633/72).</p>

ARGOMENTO	DESCRIZIONE
segue	<p>Funzionamento del meccanismo dello “split payment”</p> <p>Il meccanismo dello “split payment” prevede che il cessionario o committente di un’operazione soggetta a IVA sia tenuto a versare direttamente all’Erario l’imposta gravante sull’acquisto di beni effettuato o sulla prestazione di servizi ricevuta.</p> <p>Il cedente o prestatore emette fattura con addebito dell’IVA, senza ricevere la corresponsione dell’imposta in rivalsa da parte del cessionario o committente.</p> <p>L’applicazione dello “split payment” è, in ogni caso, esclusa per:</p> <ul style="list-style-type: none">• le operazioni in <i>reverse charge</i> (art. 17-ter co. 1 del DPR 633/72);• le operazioni senza addebito dell’IVA in fattura, come quelle relative al regime del margine per i beni usati, al regime delle agenzie di viaggio, al regime dell’editoria, ecc. (circ. Agenzia delle Entrate 13.4.2015 n. 15, § 2);• le operazioni non documentate da fattura (circ. Agenzia delle Entrate 9.2.2015 n. 1);• le operazioni per le quali il cessionario o committente non effettua alcun pagamento al fornitore, il quale ha già il corrispettivo nella propria disponibilità (circ. Agenzia delle Entrate 13.4.2015 n. 15, § 2). <p>Estensione dei destinatari</p> <p>Vengono infatti ricompresi nell’ambito di applicazione dello “split payment”, in qualità di destinatari delle operazioni alle quali si applica il citato meccanismo:</p> <ul style="list-style-type: none">• la Pubblica Amministrazione, come definita dall’art. 1 co. 2 della L. 196/2009;• le società controllate, mediante controllo “di diritto” (art. 2359 co. 1 n. 1 c.c.) o “di fatto” (art. 2359 co. 1 n. 2 c.c.), direttamente dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri e dai Ministeri;• le società controllate, mediante controllo “di diritto” (art. 2359 co. 1 n. 1 c.c.), direttamente dalle Regioni, Province, Città metropolitane, Comuni o unioni di Comuni;• le società controllate direttamente o indirettamente <i>ex art. 2359 co. 1 n. 1) c.c.</i> dalle società di cui ai punti precedenti, ancorché queste ultime rientrino fra le società quotate di cui al punto successivo ovvero nel novero degli enti della Pubblica Amministrazione come sopra definita;• le società quotate inserite nell’indice FTSE MIB della Borsa italiana, fermo restando la possibilità di individuare, con un apposito decreto ministeriale, un indice alternativo di riferimento per il mercato azionario. <p>Estensione dei fornitori</p> <p>Viene inoltre abrogato il co. 2 dell’art. 17-ter del DPR 633/72, in base al quale non era applicabile il meccanismo dello “split payment” ai compensi per le prestazioni di servizi assoggettati a ritenuta alla fonte (es. redditi di lavoro autonomo).</p> <p>Ne consegue che, per effetto di tale abrogazione, anche tali prestazioni saranno interessate dallo “split payment” quando</p>

	<p>sussistono i requisiti di applicazione dello stesso.</p> <p>Applicazione temporale</p> <p>Le disposizioni sullo “<i>split payment</i>”, introdotte dal DL 50/2017, si applicano:</p> <ul style="list-style-type: none"> • alle operazioni per le quali è emessa fattura a partire dall’1.7.2017; • sino al termine di scadenza della misura speciale di deroga che dovrà essere rilasciata dal Consiglio dell’Unione europea in applicazione dell’art. 395 della direttiva 2006/112/CE.
--	---

ARGOMENTO	DESCRIZIONE
Rideterminazione delle aliquote IVA ridotta e ordinaria	<p>Gli aumenti delle aliquote IVA ridotta e ordinaria, previsti a decorrere dal 2018, vengano rimodulati e, in parte, posticipati agli anni successivi.</p> <p>Quadro normativo</p> <p>L’art. 1 co. 718 della L. 190/2014, anteriormente all’entrata in vigore del DL 50/2017, prevedeva:</p> <ul style="list-style-type: none"> • l’aumento dell’aliquota IVA ordinaria dal 22% al 25% con decorrenza dall’1.1.2018 e un ulteriore aumento, fino al 25,9%, dall’1.1.2019; • l’aumento dell’aliquota IVA ridotta dal 10% al 13% a decorrere dall’1.1.2018. <p>Tali aumenti, posti a tutela dei saldi di finanza pubblica, sono ora rimodulati e, in parte posticipati.</p> <p>Aliquota IVA ridotta</p> <p>Viene previsto un aumento più graduale dell’aliquota IVA ridotta, nelle seguenti misure:</p> <ul style="list-style-type: none"> • 11,5% dall’1.1.2018; • 12% dall’1.1.2019; • 13% dall’1.1.2020. <p>Aliquota IVA ordinaria</p> <p>L’aumento dell’aliquota IVA ordinaria viene invece rimodulato nelle seguenti misure:</p> <ul style="list-style-type: none"> • 25% dall’1.1.2018; • 25,4% dall’1.1.2019; • 24,9% dall’1.1.2020; • 25% dall’1.1.2021.

4 NOVITÀ IN MATERIA DI COMPENSAZIONI

ARGOMENTO	DESCRIZIONE
Modifica dei vincoli alla compensazione orizzontale dei crediti tributari	<p>Vengono previsti:</p> <ul style="list-style-type: none"> • l’inasprimento dei vincoli all’utilizzo in compensazione nel modello F24 dei crediti d’imposta ai sensi dell’art. 17 del DLgs. 241/97 (c.d. compensazione “orizzontale”), collegati al rilascio del visto di conformità sulle dichiarazioni dalle quali emergono; • l’introduzione di uno specifico regime sanzionatorio nel caso

	<p>di compensazione “orizzontale” in violazione dei suddetti vincoli.</p> <p>Obbligo del visto di conformità ai fini delle imposte dirette e IRAP</p> <p>È stata ridotta, da 15.000,00 a 5.000,00 euro, la soglia oltre la quale l’utilizzo in compensazione “orizzontale” dei crediti tributari è subordinato all’apposizione del visto di conformità sulle dichiarazioni dalle quali emergono. Nello specifico, tale intervento riguarda i crediti relativi:</p> <ul style="list-style-type: none">• alle imposte sui redditi (IRPEF e IRES) e alle relative addizionali;• alle imposte sostitutive delle imposte sul reddito;• all’IRAP;• alle ritenute alla fonte. <p>Obbligo del visto di conformità ai fini IVA</p> <p>Le suddette limitazioni sono state, altresì, estese in ambito IVA. Per effetto delle nuove disposizioni, quindi, il credito IVA annuale può essere utilizzato in compensazione “orizzontale” oltre il limite di 5.000,00 euro solo previa apposizione del visto di conformità sulla dichiarazione IVA dalla quale emerge il credito stesso.</p>
segue	<p>Le novità non influenzano, invece, la compensazione <i>ex art.</i> 17 del DLgs. 241/97 di crediti IVA trimestrali, per i quali, a prescindere dall’importo, non è previsto l’obbligo di apporre il visto di conformità sul modello IVA TR da cui emergono (cfr. circ. Agenzia Entrate 15.1.2010 n. 1, § 2.2).</p> <p>Inoltre, la soglia che comporta l’obbligo del visto di conformità è stata mantenuta pari a 50.000,00 euro in relazione ai crediti IVA annuali delle c.d. <i>start up</i> innovative di cui all’art. 25 del DL 179/2012 (conv. L. 221/2012), per il periodo di iscrizione nella sezione speciale del Registro delle imprese di cui al co. 8 del suddetto art. 25.</p> <p>Sottoscrizione alternativa dei soggetti che esercitano il controllo contabile</p> <p>In alternativa all’apposizione del visto di conformità, resta ferma la possibilità per i contribuenti sottoposti alla revisione legale dei conti, <i>ex art.</i> 2409-<i>bis</i> c.c., di avvalersi della sottoscrizione delle dichiarazioni annuali da parte dei soggetti che esercitano il controllo contabile (Collegio sindacale, revisore o società di revisione iscritti nell’apposito Registro).</p> <p>Violazione dei vincoli previsti per la compensazione orizzontale</p> <p>Le nuove disposizioni disciplinano il caso in cui i suddetti crediti siano utilizzati in compensazione “orizzontale” in violazione dell’obbligo di apposizione sulla dichiarazione del visto di conformità (o della sottoscrizione alternativa) oppure qualora lo stesso sia apposto (o la dichiarazione venga sottoscritta) da soggetti diversi da quelli abilitati.</p> <p>In tali ipotesi, l’Agenzia delle Entrate procede:</p> <ul style="list-style-type: none">• al recupero dell’ammontare dei crediti utilizzati in violazione delle modalità sopra esposte, nonché dei relativi interessi;• all’irrogazione delle sanzioni.

	<p>Inoltre, viene stabilito che per il pagamento delle somme dovute non è possibile avvalersi della compensazione di cui all'art. 17 del DLgs. 241/97.</p> <p>Decorrenza delle nuove disposizioni</p> <p>In assenza di una specifica decorrenza, le nuove disposizioni sono entrate in vigore il 24.4.2017.</p> <p>Sul punto, l'Agenzia delle Entrate, con la ris. 4.5.2017 n. 57, ha chiarito che:</p> <ul style="list-style-type: none">• le novità trovano applicazione “per tutti i comportamenti tenuti dopo la loro entrata in vigore” e, pertanto, in relazione alle dichiarazioni presentate dal 24.4.2017;• i precedenti vincoli restano, quindi, applicabili con riferimento alle dichiarazioni già presentate entro il 23.4.2017 prive del visto di conformità (ad esempio i modelli IVA 2017 presentati, di regola, entro il 28.2.2017);• i modelli F24 presentati successivamente al 23.4.2017, ma che utilizzano in compensazione, per importi fino a 15.000,00 euro, crediti emergenti da dichiarazioni già trasmesse entro tale data senza visto di conformità, non potranno essere scartati.
Presentazione dei modelli F24 da parte dei titolari di partita IVA	<p>Per i soggetti titolari di partita IVA è stato esteso l'obbligo di utilizzare, per la presentazione dei modelli F24, esclusivamente i servizi telematici messi a disposizione dall'Agenzia delle Entrate (Entratel o Fisconline), in relazione alla compensazione “orizzontale”, di qualsiasi importo, di crediti relativi:</p> <ul style="list-style-type: none">• alle imposte sui redditi (IRES e IRPEF) e alle relative addizionali;• alle ritenute alla fonte;• alle imposte sostitutive delle imposte sul reddito;
	<ul style="list-style-type: none">• all'IRAP;• all'IVA. <p>L'obbligo di utilizzare i servizi telematici dell'Agenzia delle Entrate, al fine di poter effettuare i previsti controlli, infatti, si applicava solo:</p> <ul style="list-style-type: none">• alla compensazione dei crediti IVA (annuali o trimestrali) per importi superiori a 5.000,00 euro annui;• in caso di modelli F24 “a saldo zero”. <p>Compensazione dei crediti d'imposta concessi a fini agevolativi</p> <p>L'obbligo di utilizzare i servizi telematici dell'Agenzia delle Entrate per la presentazione dei modelli F24 è stato inoltre esteso a tutte le compensazioni relative ai crediti d'imposta concessi a fini agevolativi, da indicare nel quadro RU della dichiarazione dei redditi.</p> <p>In precedenza, infatti, tale obbligo era previsto solo in relazione a specifici crediti d'imposta (es. per investimenti nel Mezzogiorno, per attività di ricerca e sviluppo, per la ristrutturazione degli alberghi e delle sale cinematografiche, per la digitalizzazione delle strutture ricettive e degli operatori turistici, per le imprese agricole e agroalimentari, ecc.).</p>

Decorrenza delle nuove disposizioni

In assenza della esplicitazione di una specifica decorrenza, l'Agenzia delle Entrate, con la ris. 4.5.2017 n. 57, ha precisato che la novella sul punto non può che trovare applicazione sin dalla data della sua entrata in vigore (24 aprile 2017) ma anche reso noto che, in considerazione dei tempi tecnici necessari per l'adeguamento delle procedure informatiche, il controllo in merito all'obbligo di utilizzare i servizi telematici dell'Agenzia delle Entrate, in presenza di modelli F24 presentati da soggetti titolari di partita IVA che intendono effettuare la compensazione di crediti indicati in precedenza, inizierà solo a partire dall'1.6.2017.

Lo Studio resta a disposizione per ogni chiarimento.

Studio Righini

Verona, 15 Maggio 2017

CIRCOLARE TEMATICA

DL 24.4.2017 n. 50 (c.d. “manovra correttiva”)
- Novità in materia di agevolazioni, riscossione,
contenzioso, lavoro e previdenza

DISCLAIMER: La presente circolare ha il solo scopo di fornire informazioni di carattere generale e non costituisce un parere professionale né può considerarsi come sostitutivo di una consulenza specifica.

INFORMATIVA EX ART. 13 D.LGS. 196/2003: La presente circolare è inviata a soggetti che hanno fornito liberamente i propri dati personali nel corso di rapporti professionali, di incontri o simili. I dati personali in questione sono trattati per finalità collegate ai rapporti professionali intercorrenti con gli interessati, per finalità informative ma non sono comunicati a soggetti terzi. Il “titolare” del trattamento dati è Studio Righini e Associati con sede in Verona, Piazza Cittadella, 13. Il trattamento dei dati è curato solo da soci, collaboratori e dipendenti incaricati del trattamento o da incaricati di occasionali operazioni di manutenzione. Qualora Lei avesse ricevuto la presente circolare per errore oppure desiderasse non ricevere più comunicazioni di questo tipo in futuro potrà comunicarcelo inviando una e-mail a studiorighini@studiorighini.it

1 PREMESSA

Con il DL 24.4.2017 n. 50 è stata emanata la c.d. “manovra correttiva”.

Il DL 50/2017 è entrato in vigore il 24.4.2017, ma per molte disposizioni sono previste specifiche decorrenze.

Di seguito si riepilogano le principali novità contenute nel DL 50/2017 in materia di agevolazioni, riscossione, contenzioso, lavoro e previdenza.

Le novità del DL 50/2017 in materia di imposte dirette, IVA e compensazioni sono state analizzate nella precedente circolare.

In ogni caso, il DL 50/2017 è in corso di conversione in legge e quindi suscettibile di modifiche.

2 PRINCIPALI NOVITÀ IN MATERIA DI AGEVOLAZIONI

ARGOMENTO	DESCRIZIONE
Modifiche alla disciplina dell'ACE	<p>Sono state previste alcune modifiche alla disciplina dell'ACE, incentivo che agevola le imprese che accantonano gli utili e si finanziano con conferimenti dei soci. Le modifiche vanno nel senso del depotenziamento dell'agevolazione e si applicano dal 2017.</p> <p>Soggetti IRES</p> <p>Per la determinazione della base ACE delle società di capitali e degli enti commerciali, occorre prendere a riferimento non più gli incrementi netti del patrimonio rispetto a quelli rilevati nel bilancio 2010, bensì gli incrementi netti rispetto alla dotazione esistente alla chiusura del quinto esercizio precedente.</p> <p>Ad esempio, per il calcolo dell'ACE per il 2017, se senza la modifica in commento sarebbero state computate nella base di calcolo tutte le movimentazioni dei sette anni che vanno dal 2011 al 2017, per effetto della nuova norma ci si dovrà limitare a conteggiare le movimentazioni del quinquennio 2013-2017. Risultano, quindi, penalizzati i soggetti che hanno effettuato conferimenti in denaro e accantonamenti di utili a riserva in epoca più remota.</p> <p>Soggetti IRPEF</p> <p>Per le società di persone e gli imprenditori individuali in contabilità ordinaria, viene modificata la norma, introdotta dalla L. 232/2016, ai sensi della quale la base ACE di tali soggetti è rappresentata dalla somma algebrica di due componenti:</p> <ul style="list-style-type: none"> • differenza tra il patrimonio netto 2015 e il patrimonio netto 2010; • incrementi netti registrati dopo il 31.12.2015, calcolati analiticamente secondo le regole delle società di capitali. <p>Si prevede che, dal 2017, la prima componente sia computata quale differenza tra il patrimonio netto 2015 e il patrimonio netto al 31 dicembre del quinto anno precedente a quello per cui si</p>

	<p>effettua il calcolo. Ponendo ad esempio il caso di una società di persone che determina l'ACE per il 2017, occorrerà sommare:</p> <ul style="list-style-type: none"> • la differenza tra il patrimonio netto al 31.12.2015 e il patrimonio netto al 31.12.2012; • gli incrementi netti (calcolati secondo le regole delle società di capitali) registrati tra l'1.1.2016 e il 31.12.2017. <p>Riduzione della base ACE connessa agli investimenti in titoli e valori mobiliari</p> <p>Anche per determinare gli incrementi delle consistenze dei titoli e valori mobiliari diversi dalle partecipazioni (che vanno a ridurre la base ACE), dal 2017 occorre prendere a riferimento le variazioni intervenute rispetto a quelle registrate al termine del quinto esercizio precedente.</p>
--	--

ARGOMENTO	DESCRIZIONE
<i>segue</i>	<p>Acconto IRES per il 2017</p> <p>È previsto l'obbligo di ricalcolare l'acconto IRES dovuto per il 2017, rideterminando l'imposta storica del 2016 in modo da applicare – solo a questi specifici fini – le nuove disposizioni. Ciò determina, in via generale, un acconto IRES di importo maggiore.</p>
Istituzione di una nuova Zona Franca Urbana nell'Italia Centrale colpita dal terremoto	<p>Viene istituita una nuova zona franca urbana (ZFU) nei Comuni delle Regioni Lazio, Umbria, Marche e Abruzzo colpiti dagli eventi sismici che si sono susseguiti a partire dal 24.8.2016.</p> <p>Agevolazioni fiscali e contributive</p> <p>Le imprese site nella nuova zona franca urbana possono beneficiare, per i periodi d'imposta 2017 e 2018 (soggetti "solari"), delle seguenti agevolazioni fiscali:</p> <ul style="list-style-type: none"> • esenzione dalle imposte sui redditi del reddito derivante dallo svolgimento dell'attività dell'impresa nella ZFU fino a concorrenza, per ciascun periodo d'imposta, dell'importo di 100.000,00 euro del reddito derivante dallo svolgimento dell'attività nella zona; • esenzione dall'IRAP del valore della produzione netta derivante dallo svolgimento dell'attività dell'impresa nella ZFU nel limite di 300.000,00 euro per ciascun periodo d'imposta, riferito al valore della produzione netta; • esenzione dall'IMU per gli immobili siti nella ZFU, posseduti e utilizzati dalle imprese in questione per l'esercizio dell'attività economica; • esonero dal versamento dei contributi previdenziali e assistenziali, con esclusione dei premi per l'assicurazione obbligatoria infortunistica, a carico dei datori di lavoro, sulle retribuzioni da lavoro dipendente. <p>Soggetti beneficiari</p> <p>Le suddette esenzioni spettano alle imprese che:</p> <ul style="list-style-type: none"> • hanno la sede principale o l'unità locale nei Comuni colpiti dal sisma del 24.8.2016 o del 26-30.10.2016, e che hanno subito, a causa degli eventi sismici, la riduzione del fatturato almeno pari al 25% della media relativa ai tre periodi d'imposta precedenti a quello in cui si è verificato l'evento;

- oppure hanno la sede principale o l'unità locale nei Comuni colpiti dal sisma del 18.1.2017 e che hanno subito, nel periodo dall'1.1.2017 al 31.3.2017, la riduzione del fatturato almeno pari al 25% rispetto al corrispondente periodo dell'anno 2016;
- oppure avviano la propria attività all'interno della ZFU entro il 31.12.2017.

L'esonero dal versamento dei contributi previdenziali e assistenziali, con esclusione dei premi per l'assicurazione obbligatoria infortunistica, a carico dei datori di lavoro, sulle retribuzioni da lavoro dipendente spetta, alle medesime condizioni, anche ai titolari di reddito di lavoro autonomo che svolgono l'attività all'interno della ZFU.

Disposizioni attuative

Per l'attuazione delle agevolazioni concesse per la nuova ZFU nel Centro Italia si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni del DM 10.4.2013.

Limiti di concessione delle agevolazioni

Le agevolazioni sono concesse nei limiti della disciplina dell'Unione europea relativa agli aiuti "de minimis" (regolamenti della Commissione europea 18.12.2013 n. 1407 e 1408).

ARGOMENTO	DESCRIZIONE
<i>segue</i>	Modalità di fruizione delle agevolazioni Le agevolazioni sono fruite mediante riduzione dei versamenti da effettuarsi, ai sensi dell'art. 17 del DLgs. 241/97, con il modello F24 da presentare esclusivamente attraverso i servizi telematici messi a disposizione dall'Agenzia delle Entrate, pena lo scarto dell'operazione di versamento.
Sisma Italia Centrale - Credito d'imposta per investimenti	Viene prorogato fino al 31.12.2019 (in luogo del precedente 31.12.2018) lo speciale credito d'imposta previsto per investimenti nelle Regioni dell'Italia centrale colpite dagli eventi sismici. In particolare, nei Comuni delle Regioni Lazio, Umbria, Marche e Abruzzo colpiti dagli eventi sismici succedutisi dal 24.8.2016, il credito d'imposta per investimenti è attribuito nella misura del: <ul style="list-style-type: none"> • 25%, per le grandi imprese; • 35%, per le medie imprese; • 45%, per le piccole imprese. Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni previste per il credito d'imposta per investimenti nel Mezzogiorno, di cui alla L. 208/2015.
Agevolazioni in ambito societario per le PMI	Vengono estese alle piccole e medie imprese (PMI) alcune agevolazioni previste per le <i>start up</i> e le PMI innovative costituite in forma di srl. In particolare, risultano ora applicabili alle PMI, in deroga alla disciplina ordinaria prevista per le srl, le seguenti disposizioni: <ul style="list-style-type: none"> • l'atto costitutivo può creare categorie di quote fornite di diritti diversi e determinare il contenuto delle varie categorie; • le quote di partecipazione possono costituire oggetto di offerta al pubblico di prodotti finanziari, anche attraverso portali per la raccolta di capitali (c.d. <i>equity crowdfunding</i>), nei limiti previsti dalle leggi speciali; • il divieto di operazioni sulle proprie partecipazioni non si applica qualora l'operazione stessa sia compiuta in attuazione di piani di incentivazione che prevedano l'assegnazione di quote di partecipazione a dipendenti, collaboratori o componenti dell'organo amministrativo, prestatori d'opera e servizi anche professionali.

3 PRINCIPALI NOVITÀ IN MATERIA DI RISCOSSIONE E CONTENZIOSO

ARGOMENTO	DESCRIZIONE
Definizione delle liti pendenti	Viene prevista una definizione delle liti pendenti rientranti nella giurisdizione tributaria in cui è parte l'Agenzia delle Entrate, ove la costituzione in giudizio di primo grado del ricorrente sia avvenuta entro il 31.12.2016. Trattasi, in breve, dei processi relativi a tutte le imposte gestite dall'Agenzia delle Entrate, quindi IRES, IRPEF, addizionali regionali e comunali, IVA, IRAP, imposta di registro, imposta di successione, canone RAI e così via.

	<p>Ad un primo esame, ed in attesa di chiarimenti sul punto, parrebbero rientrare nella definizione anche i processi contro le cartelle di pagamento, i fermi e le ipoteche, a condizione che il ricorso sia stato notificato all’Agenzia delle Entrate e non all’Agente della Riscossione.</p> <p>La lite, per fruire della definizione, deve essere pendente, anche presso la Corte di Cassazione o in sede di rinvio, alla data di presentazione della domanda di definizione, il cui termine scade il 30.9.2017.</p> <p>Occorre che il contribuente abbia depositato il ricorso presso la Commissione tributaria provinciale entro il 31.12.2016, quindi non ha rilevanza la data di notifica del ricorso medesimo.</p>
--	---

ARGOMENTO	DESCRIZIONE
<i>segue</i>	<p>I benefici consistono:</p> <ul style="list-style-type: none"> • nello stralcio delle sanzioni amministrative collegate al tributo e degli interessi di mora; • per le liti in cui si controverte esclusivamente di interessi di mora o su sanzioni non collegate al tributo, nel pagamento solo del 40% degli importi in contestazione. <p>Per fruire della definizione della lite, quindi, bisogna pagare, a prescindere dalle pronunce giudiziali, gli interi importi a titolo di imposta e gli interessi da ritardata iscrizione a ruolo calcolati sino al 60° giorno successivo alla notifica dell’atto impugnato.</p> <p>Ciò anche se, per ipotesi, il processo pendesse in Cassazione su ricorso dell’Agenzia delle Entrate a seguito di due sentenze favorevoli al contribuente.</p> <p>Sono esclusi i processi relativi, ad esempio, agli avvisi di classamento di immobili e contro i dinieghi di rimborso.</p> <p>Le spese processuali si intendono automaticamente compensate.</p> <p>Procedura</p> <p>Entro il 30.9.2017, il contribuente deve presentare domanda, esente da imposta di bollo, utilizzando il modello che verrà predisposto dall’Agenzia delle Entrate.</p> <p>Per ogni atto impugnato va presentata una distinta domanda.</p> <p>Versamenti</p> <p>I versamenti possono avvenire in unica soluzione oppure in rate, e il termine per il pagamento delle somme o della prima rata (che deve rappresentare il 40% degli importi dovuti) scade il 30.9.2017.</p> <p>Le altre due rate scadono:</p> <ul style="list-style-type: none"> • il 30.11.2017 (per l’ulteriore 40% degli importi); • il 30.6.2018 (per il restante 20% degli importi). <p>La rateazione non è ammessa se gli importi non superano, nel complesso, i 2.000,00 euro.</p> <p>Inoltre:</p> <ul style="list-style-type: none"> • la definizione si perfeziona con il pagamento o di tutte le somme o della prima rata, non con la sola presentazione della domanda;

- il mancato pagamento di una rata successiva alla prima legittima l'irrogazione di una sanzione pari al 45% degli importi ancora dovuti a titolo di imposta, oltre che l'intera riscossione coattiva del dovuto;
- per i lievi inadempimenti opera una disciplina particolare, che consente di limitare gli effetti della sanzione indicata, oppure di far sì che (se l'inadempienza riguarda la prima rata o la totalità delle somme) non si decada dalla definizione;
- dovrebbe essere ammessa la compensazione nel modello F24.

Quanto già pagato dal contribuente per effetto della riscossione frazionata o della "rottamazione dei ruoli" viene scomputato dal dovuto, ma non si dà luogo, in nessun caso, al rimborso di somme pagate.

Sospensione dei processi

I processi che rientrano nella definizione non sono automaticamente sospesi, in quanto a tal fine occorre apposita istanza della parte, da depositare nella segreteria della Commissione; se l'istanza viene presentata, i processi restano sospesi sino al 10.10.2017.

ARGOMENTO	DESCRIZIONE
<p><i>segue</i></p>	<p>Se, entro il 10.10.2017, il contribuente deposita la domanda di definizione e il certificato di pagamento di tutte le somme o della prima rata (adempimenti il cui termine scade il 30.9.2017), il processo resta sospeso sino al 31.12.2018.</p> <p>Se entro il 31.12.2018 non viene presentata istanza di trattazione, il processo si estingue.</p> <p>Sospensione dei termini processuali</p> <p>I termini relativi all'impugnazione della sentenza (appello, revocazione ordinaria, ricorso per Cassazione) o alla riassunzione della causa a seguito di rinvio sono sospesi per sei mesi se spirano nel periodo compreso tra il 24.4.2017 e il 30.9.2017.</p> <p>In presenza anche di un minimo dubbio sul carattere definibile della lite (si pensi ai processi relativi a vizi imputabili all'Agente della Riscossione in cui è stata, per errore, citata in giudizio l'Agenzia delle Entrate) è bene impugnare/riassumere nei termini.</p> <p>Diniego di definizione</p> <p>Il diniego di definizione deve essere notificato entro il 31.7.2018.</p> <p>Rapporti con la "rottamazione dei ruoli"</p> <p>È possibile definire la lite anche se essa sarebbe rientrata nella "rottamazione dei ruoli" ma la relativa domanda non è stata presentata.</p> <p>Ricordiamo che il termine per inviare all'Agente della Riscossione la domanda di "rottamazione dei ruoli" è scaduto il 21.4.2017.</p> <p>Il contribuente che, entro il 21.4.2017, ha manifestato la volontà di voler aderire alla "rottamazione dei ruoli", può fruire della definizione delle liti solo unitamente alla rottamazione stessa.</p> <p>Ciò dovrebbe significare che la definizione della lite permane solo se il debitore paga per intero gli importi derivanti dalla rottamazione (a differenza della definizione della lite, la "rottamazione dei ruoli" si perfeziona con l'integrale pagamento del dovuto nei termini, e non della sola prima rata).</p>
<p>Rottamazione dei ruoli - Ottenimento del DURC</p>	<p>Coloro che, entro il 21.4.2017, hanno presentato la domanda di "rottamazione dei ruoli" ad Equitalia possono, automaticamente, ottenere il DURC.</p> <p>Non è quindi più necessario attendere il mese di luglio per effettuare i pagamenti della totalità delle somme o della prima rata.</p> <p>Tuttavia, il DURC viene immediatamente annullato se si verifica il mancato, tardivo o insufficiente pagamento delle somme dovute in forza della "rottamazione dei ruoli", anche in merito alle singole rate.</p> <p>Equitalia comunica agli enti competenti, quindi ad esempio all'INPS, le inadempienze concernenti il versamento degli importi.</p> <p>I DURC annullati verranno indicati nel servizio "DURC on line".</p>
<p>Reclamo/mediazione - Elevazione della soglia a 50.000,00</p>	<p>Quando si presenta un ricorso in Commissione tributaria, di norma lo si notifica all'ente impositore (Agenzia delle Entrate,</p>

euro	<p>Comune) entro 60 giorni e si provvede al suo deposito in Commissione tributaria entro i successivi 30 giorni.</p> <p>Se, però, il valore dell'atto che si impugna (inteso come sola maggiore imposta richiesta, senza contare le sanzioni e gli interessi) non supera i 20.000,00 euro, bisogna notificare il ricorso sempre entro 60 giorni ma, prima di depositarlo in Commissione tributaria, attendere 90 giorni.</p> <p>In pratica, il termine per il deposito in Commissione tributaria è di 120 giorni dalla notifica del ricorso (90 più 30), e non di 30.</p>
-------------	---

ARGOMENTO	DESCRIZIONE
<i>segue</i>	<p>Ciò in quanto nel suddetto lasso temporale le parti possono stipulare una mediazione, con sanzioni ridotte al 35% del minimo.</p> <p>La soglia al di sotto della quale è necessario rispettare la procedura descritta viene aumentata da 20.000,00 a 50.000,00 euro.</p> <p>Decorrenza</p> <p>La novità si applica dagli atti impugnabili notificati dall'1.1.2018.</p>
Riscossione dei tributi locali e di entrate patrimoniali	<p>Dall'1.7.2017, è disposta la soppressione di Equitalia e la sua contestuale sostituzione con un ente pubblico economico, avente le stesse funzioni ed i medesimi poteri, chiamato "Agenzia delle Entrate-Riscossione".</p> <p>Al riguardo, si prevede che, previa delibera dell'amministrazione locale (esempio il Comune), l'Agenzia delle Entrate-Riscossione potrà gestire la sola fase di riscossione spontanea o forzata delle entrate patrimoniali o tributarie.</p> <p>Viene così eliminata la possibilità, per l'ente locale, di delegare all'Agenzia delle Entrate-Riscossione non solo la fase di riscossione, ma anche quella di accertamento.</p>

4 PRINCIPALI NOVITÀ IN MATERIA DI LAVORO E PREVIDENZA

ARGOMENTO	DESCRIZIONE
Sgravi contributivi sui premi di produttività	<p>Vengono introdotte nuove misure di favore, a livello contributivo, per le aziende che coinvolgono pariteticamente i lavoratori nell'organizzazione del lavoro, collegando a tale condizione un potenziamento degli incentivi applicabili sui premi di produttività e sulle somme corrisposte sotto forma di partecipazione agli utili dell'impresa, già soggetti alla detassazione mediante l'applicazione di un'imposta sostitutiva dell'IRPEF (e delle addizionali regionali e comunali) con aliquota del 10%.</p> <p>Ambito di applicazione</p> <p>Le nuove agevolazioni riguardano i premi di risultato di ammontare variabile, la cui corresponsione sia legata ad incrementi di produttività, redditività, qualità, efficienza ed innovazione, nonché le somme corrisposte sotto forma di partecipazione agli utili dell'impresa, erogate in esecuzione:</p> <ul style="list-style-type: none"> • dei contratti collettivi territoriali o aziendali stipulati da

	<p>associazioni sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale, oppure dei contratti collettivi aziendali stipulati dalle loro rappresentanze sindacali aziendali ovvero dalla rappresentanza sindacale unitaria;</p> <ul style="list-style-type: none">• sottoscritti successivamente al 24.4.2017 (data di entrata in vigore del DL 50/2017). <p>Per i contratti collettivi stipulati anteriormente a tale data, continuano ad applicarsi le previgenti disposizioni.</p> <p><i>Agevolazioni contributive applicabili</i></p> <p>Le nuove agevolazioni contributive applicabili riguardano:</p> <ul style="list-style-type: none">• la riduzione di 20 punti percentuali dell'aliquota contributiva IVS a carico del datore di lavoro, su una quota non superiore a 800,00 euro delle suddette erogazioni;• l'esclusione, sulla medesima quota, di qualunque contribuzione a carico del lavoratore. <p>Per effetto delle suddette agevolazioni, viene però disposta la corrispondente riduzione dell'aliquota contributiva di computo ai fini pensionistici.</p>
ARGOMENTO	DESCRIZIONE
Lavoro subordinato nelle start up innovative	Le disposizioni in materia di rapporto di lavoro subordinato instaurato alle dipendenze di <i>start up</i> innovative, disciplinate dall'art. 28 del DL 179/2012 (conv. L. 221/2012), sono applicate per il periodo di 5 anni a partire dalla data di costituzione della <i>start up</i> stessa, invece dei 4 anni in precedenza previsti.

Lo Studio resta a disposizione per ogni chiarimento.

Studio Righini